



Rete Natura 2000

Direttiva 92/43/CEE “Habitat” - Direttiva 2009/147/CE “Uccelli”

IT1110020 – Lago di Viverone
Misure di conservazione sito-specifiche

(Approvate con D.G.R. n. 21-4635 del 6/2/2017)



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del territorio
Settore Biodiversità e Aree Naturali

Le presenti misure di conservazione sito specifiche sono state redatte in riferimento ai contenuti testuali e cartografici dello studio per il piano di gestione predisposto da IPLA Spa nel marzo 2012 con il finanziamento del PSR 2007/2013 – Misura 323, Azione 1.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110020

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2
(Disposizioni generali)

Art. 3

(Norme per i Quercio-carpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91FO))

Art. 4

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 5
(Disposizioni generali)

(Obblighi generali per i piani di gestione)

Art. 6

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

Art. 7

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

Art. 8

(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150) Paludi alcaline a Cladium mariscus (7210*))

Art. 9

(Norme per Praterie igrofile a Molinia (6410))

Art. 10

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Art. 11

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 12

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 13

(Misure di conservazione generali)

Art. 14

(Presenza di Marsilea quadrifolia)

CAPO II - Specie animali

MOLLUSCHI

Art. 15
(Presenza di *Vertigo moulinsiana*)

ODONATI

Art. 16
(Presenza di *Sympecma paedisca*)

LEPIDOTTERI

Art. 17
(Misure di conservazione generali)

Art. 18
(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

Art. 19
(Presenza di *Lycaena dispar*)

ANFIBI

Art. 20
(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla* (arborea) *intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)

Art. 21
(Presenza di *Rana latastei*)

RETTILI

Art. 22
(Presenza di *Podarcis muralis*)

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Principi generali, ambito di applicazione e valenza)

- 1) Ai sensi dell'articolo 40 della legge regionale 29 giugno 2009 n. 19 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" sono disposte le seguenti misure di conservazione, al fine di mantenere in uno stato di conservazione soddisfacente gli habitat e le specie di interesse comunitario presenti nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110020 Lago di Viverone, in applicazione dell'articolo 4 della Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (denominata di seguito Direttiva Habitat), dell'articolo 4 della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici (denominata di seguito Direttiva Uccelli) e del Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 e s.m.i. "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
- 2) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dal Decreto ministeriale del 17 ottobre 2007 e s.m.i. "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" e trovano applicazione immediata nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC), e nella Zona di Protezione Speciale (ZPS) IT1110020 Lago di Viverone e nella relativa Zona Speciale di Conservazione (ZSC) all'atto della sua designazione con decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del mare.
- 3) Le presenti misure di conservazione recepiscono quanto previsto dalla D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con D.G.R. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte".
- 4) Le presenti misure di conservazione sono vincolanti ai fini della redazione di piani, programmi, progetti e per la realizzazione di interventi, opere ed attività attraverso :
 - a. obblighi, limitazioni o divieti, per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario;
 - b. attività da promuovere e buone pratiche per mantenere in uno stato di conservazione favorevole le specie e gli habitat di interesse comunitario.
- 5) Le presenti misure di conservazione:
 - a. integrano le previsioni della normativa e dei rispettivi strumenti di pianificazione vigenti nelle porzioni dei siti Natura 2000 ricadenti nelle aree protette regionali;
 - b. qualora più restrittive, superano le norme contenute in provvedimenti amministrativi regionali o locali;
- 6) Per le violazioni delle presenti misure si applicano le sanzioni amministrative previste dall'articolo 55, commi 15 e 16 della l.r. 19/2009, a seconda delle fattispecie da sanzionare.
- 7) I piani, i programmi, anche di livello comunitario, nonché i progetti, gli interventi, le attività e le opere, dovranno contemplare prioritariamente le attività da promuovere e le buone pratiche individuate dalle presenti misure di conservazione. Tali indicazioni dovranno essere prioritariamente considerate anche ai fini della definizione degli interventi di gestione, recupero, mitigazione e compensazione, nell'ambito delle procedure di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza, ai sensi delle rispettive normative di riferimento.
- 8) Ai sensi dell'articolo 45 della l.r. 19/2009, per esigenze di rilevante interesse pubblico, in mancanza di soluzioni alternative, si può provvedere all'autorizzazione di piani,

programmi, progetti, interventi, attività e opere eventualmente in contrasto con le presenti misure di conservazione, previa procedura di valutazione di incidenza prescrittiva di misure compensative atte a garantire la coerenza globale della Rete Natura 2000.

- 9) Per quanto non espressamente indicato nelle presenti misure di conservazione si applicano le "Misure di Conservazione per la Rete Natura 2000 del Piemonte" approvate con D.G.R. n. 54-7409 del 7/4/2014 modificata con D.G.R. n. 22-368 del 29/9/2014, con D.G.R. n. 17-2814 del 18/01/2016, con DGR. n.24-2976 del 29/2/2016 ed eventuali modifiche, e le specifiche normative di settore nazionali e regionali;

TITOLO II

MISURE DI CONSERVAZIONE RELATIVE ALLE TIPOLOGIE AMBIENTALI E AGLI HABITAT PRESENTI ALL'INTERNO DEL SITO DI INTERESSE COMUNITARIO IT1110020

CAPO I – Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti forestali

Art. 2 (Disposizioni generali)

1. Negli ambienti forestali del sito, fino all'approvazione di un Piano Forestale Aziendale di cui all'art. 12 della l.r. 4/2009, che abbia espletato la procedura di valutazione d'incidenza di cui all'art. 44 della l.r. 19/2209, si applicano le Misure di Conservazione della Rete Natura 2000 del Piemonte di cui alla DGR n.54-7409 del 7/4/2014 e s.m.i., le presenti Misure di Conservazione sitospecifiche ed il piano di gestione eventualmente approvato dal soggetto gestore, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento forestale regionale, per quanto qui non disciplinato;
2. il Piano Forestale Aziendale, oltre a quanto previsto dall'Art. 1 commi 3 e 5 e dall'Art. 2 comma 5 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 20000 del Piemonte*, è redatto in coerenza con le presenti misure di conservazione sito specifiche e da esse integrato per eventuali aspetti non normati all'interno del Piano stesso;
3. è da promuovere la creazione di un sistema di gestione forestale consorziato finalizzato ad una gestione sostenibile e razionale delle risorse forestali;
4. fatto salvo quanto previsto dall'art. 43 comma 2 bis della L.R. 19/2009 e ss.mm.ii, a prescindere dalle loro condizioni fitosanitarie in tutti gli interventi selvicolturali è obbligatorio il rilascio di tutti gli esemplari di querce e olmi autoctoni, carpini e tigli ricadenti nelle classi diametriche maggiori o uguali a 60 cm; tali piante da rilasciare possono essere conteggiate tra quelle di cui all'art. 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* qualora non siano presenti altri soggetti che soddisfino i requisiti di cui all'art. 15 delle succitate Misure.
5. in eventuali altri ambienti forestali non costituenti habitat (robinieti, rimboschimenti), sono da promuovere interventi selvicolturali orientati alla loro progressiva trasformazione in formazioni forestali proprie della vegetazione potenziale del sito;

Art. 3

(Norme per i Quercocarpineti di alta pianura e degli impluvi collinari (9160) ed i Boschi misti della pianura alluvionale (91FO))

1. È vietato:

- a) effettuare prelievi di singoli alberi al di fuori del periodo di curazione o del turno, fatto salvo lo sgombero di eventuali esemplari di pioppo clonale ed esemplari appartenenti alle specie alloctone di cui all'allegato B delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- b) prelevare i portaseme di specie sporadiche di cui all'allegato C delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte* in popolamenti con meno di 20 soggetti portaseme di specie sporadiche ad ettaro;
- c) il governo a ceduo.

2. È obbligatorio:

- a) la conversione dei cedui in governo misto o in fustaia con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando almeno 30 portaseme di querce autoctone ad ettaro ove presenti scelti tra gli alberi di maggiori dimensioni;
- b) la conversione del governo misto in fustaia nei popolamenti in cui l'età del ceduo è maggiore di 30 anni;
- c) nel governo misto la superficie massima d'intervento accorpata è pari a 2 ettari; la copertura deve essere mantenuta ad un minimo del 50 per cento della componente a fustaia, articolata su almeno 3 classi cronologiche o corrispondenti classi diametriche;
- d) nel governo a fustaia il trattamento mediante tagli a scelta colturali per piede d'albero o per piccoli gruppi, fino a 1000 metri quadri ;
- e) che il periodo di curazione e il turno della componente a ceduo del governo misto non siano inferiori a 10 anni, fermo restando il turno minimo per querceti e carpineti, pari a 20 anni; sono sempre possibili interventi mirati alla messa in luce del novellame di specie caratteristiche dell'habitat;
- f) in presenza di esemplari di faggio, rovere, sorbi, melo e pero, di altre specie ecotonali o localmente rare, caratterizzanti o d'avvenire questi vanno favoriti nella selezione anche a scapito delle specie costruttrici del quercocarpineto;
- g) in caso di moria o schianto del querceto nel procedere all'eventuale sgombero è necessario il rilascio di una quota della necromassa e degli alberi gravemente danneggiati pari ad almeno il 50 per cento. In carenza di rinnovazione naturale, dopo lo sgombero è obbligatorio il rinfoltimento impiegando specie caratteristiche dell'habitat idonee alle condizioni e dinamiche stagionali.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) contenimento attivo delle specie esotiche invasive di cui all'Allegato B, anche non contemporaneo ad altri interventi selvicolturali;
- b) eliminazione dei pioppi clonali e di altre specie legnose estranee alla flora dell'habitat inseriti in bosco, facendoli morire in piedi ove l'abbattimento e l'esbosco possano danneggiare gli alberi di specie autoctone d'avvenire;
- c) assistenza alla rinnovazione naturale delle querce e, in assenza di disseminazione o attecchimento, rinfoltimento artificiale a piccoli gruppi densi curando il novellame per almeno 5 anni fermo restando quanto previsto dagli articoli relativi alla provenienza del materiale vivaistico;
- d) rilascio all'evoluzione naturale di aree coltivate limitrofe al bosco o creazione di fasce tampone tra bosco e coltivi per favorire la rinnovazione spontanea delle querce con adeguate condizioni di illuminazione.

Art. 4

(Norme per i Boschi alluvionali di ontano nero, ontano bianco, e salice bianco, eventualmente con pioppi (91E0*))

1. È vietato:

- a) creare nuova viabilità o vie di esbosco che richiedano movimenti di terra;
- b) effettuare operazioni di concentramento e esbosco in condizioni di suolo saturo o non portante;
- c) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti impaludati o su suoli torbosi con significativa presenza nello strato erbaceo di carici, è vietato qualsiasi intervento, ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente;
- d) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui alla precedente lettera c), sono vietati interventi non conformi a quelli di cui al successivo comma 2;
- e) nel saliceto di salice bianco e nei pioppeti di pioppo bianco e/o nero è vietato qualsiasi intervento ad eccezione di quelli concordati con il soggetto gestore e finalizzati a migliorare l'habitat o a mantenerlo in uno stato di conservazione soddisfacente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*;
- f) negli alneti di ontano bianco, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 23 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, in caso di senescenza generalizzata è ammessa la ceduzione, su superfici fino a 5.000 metri quadrati, non superiori al 30 per cento della superficie del popolamento interessato dall'intervento; si mantengono i portaseme, anche di altre latifoglie caratteristiche delle stazioni;
- g) negli alneti misti di ontano bianco e ontano nero sono ammessi solo gli interventi di conservazione attiva della specie minoritaria ospitata;
- h) negli alneti di cui alla lettera c), è vietato impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat.

2. È obbligatorio:

- a) in caso di moria del popolamento, eventuali interventi devono rilasciare almeno il 30 per cento della necromassa, con priorità per gli alberi di maggiori dimensioni ove non pericolosi ed è obbligatoria la rinnovazione artificiale qualora assente quella naturale;
- b) per gli alneti di ontano nero e per gli alno-frassineti diversi da quelli di cui al comma 1, lettera c, gli interventi devono eseguirsi in base alle seguenti specifiche:
 - 1) per i cedui, è obbligatoria la conversione a governo misto o a fustaia; la conversione ad alto fusto si attua con taglio di avviamento con prelievo non superiore al 40% della provvigione, conservando prioritariamente eventuali piante d'alto fusto di ontano nero e farnia;
 - 2) per il governo misto, la superficie massima ammissibile delle tagliate è pari a 0,5 ha, e comunque non superiore al 30 per cento della superficie del popolamento oggetto di intervento, con rilascio di almeno il 50 per cento di copertura e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri. Il periodo di curazione minimo è di 20 anni;

- 3) Le fustaie sono gestite con tagli a scelta colturale con prelievo non superiore al 30 per cento della provvigione; se per gruppi, questi devono essere inferiori ai 1000 metri quadri e, fatto salvo quanto prescritto dall'articolo 13, comma 2 delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*, di soggetti delle specie edificatrici il popolamento appartenenti a tutte le classi diametriche presenti e di tutte le piante morte con diametro superiore a 20 centimetri; il periodo di curazione minimo è di 20 anni.
- 4) È obbligatorio il rilascio degli esemplari di ontano nero ricadenti in classi diametriche superiore ai 40 cm.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riconvertire i pioppeti clonali in pioppeti di pioppo bianco, pioppo nero o, in stazioni idonee, in alneti;
- b) creare fasce tampone interposte tra coltivi e formazioni legnose riparie con riconversione di seminativi a bosco, arboricoltura da legno, prati stabili o creazione di siepi perimetrali con specie caratteristiche dell'habitat a margine delle aree umide o dei corsi e specchi d'acqua;
- c) non impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 50 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi e specchi d'acqua;
- d) conservare attivamente habitat d'interesse associati (pratelli xerici, megaforbie autoctone riparie, ecc.) mantenendo zone a densità variabile, radure erbacee, banchi di sabbia o ciottoli con rada vegetazione di greto;
- e) mantenere lungo i corsi d'acqua minori, anche artificiali, polloni a bordo acqua e ceppaie sottoescavate in numero sufficiente per permettere l'ombreggiamento e il rifugio di specie d'interesse conservazionistico e in generale della fauna ittica.

CAPO II - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti delle acque ferme, paludi e torbiere

Art. 5

(Disposizioni generali)

Fino all'approvazione del Piano di Gestione, è vietata l'immissione di specie di fauna ittica, fatto salvo l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza con la quale deve essere dimostrata la presenza storica di tali popolazioni e/o la compatibilità della presenza di pesci rispetto ad altre entità faunistiche (soprattutto anfibi e invertebrati acquatici). Disposizioni più restrittive potranno essere individuate dal piano di gestione.

(Obblighi generali per i piani di gestione)

- a) analisi della compatibilità dei prelievi idrici attuali con la conservazione degli habitat e delle specie;
- b) analisi della compatibilità degli scarichi urbani e delle attività produttive con la conservazione degli habitat e delle specie;
- c) censire le canalizzazioni ad uso agricolo potenzialmente indirizzabili a lago ed i relativi sistemi deviatori;
- d) regolamentare gli accessi alle rive al fine di evitare il degrado della vegetazione riparia, individuando appositi percorsi, anche tramite passerelle; non è ammessa la realizzazione di nuovi percorsi lungo le sponde;

- e) individuare con cartografia e delimitare con boe sulla superficie lacustre antistante l'abitato di Viverone dove sono consentite le manifestazioni sportive con mezzi a motore.

Art. 6

(Norme per Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition (3150))

1. È vietato:

- a) prosciugamento o trasformazione d'uso dei bacini o laghi che ospitano la cenosi;
- b) la navigazione a motore nello specchio d'acqua compreso nel territorio comunale di Azeglio e in tutto il lago a una distanza minore di 100 metri dalla riva (tale distanza è elevata a 200 metri nel caso di sci d'acqua, wakeboarding e altre pratiche che creino onde artificiali); al di fuori di tale area alle unità a motore è consentito esclusivamente l'attraversamento della fascia costiera da e verso la riva a una velocità non superiore ai 4 km/h (2 nodi circa) utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di navigazione autorizzati dalla competente autorità (*"Disposizioni e prescrizioni per la navigazione sulle acque del Lago di Viverone"*);
- c) svolgere manifestazioni sportive, competitive e non, con mezzi motorizzati dal 1° ottobre al 31 luglio;
- d) volgere manifestazioni, raduni o eventi sportivi e ricreativi, senza l'assenso del soggetto gestore o in contrasto con le norme del piano di gestione o delle presenti misure di conservazione sito-specifiche, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- e) alterazione delle rive o del fondale dei bacini o laghi che ospitano la cenosi, inclusi i dragaggi e gli interventi che possono causare movimentazione, liberazione e dispersione nelle acque degli inquinanti (fosfati ecc.) catturati nei sedimenti di bacini lacustri; sono fatti salvi gli interventi sulla base di progetti previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;
- f) prelievi o immissioni idriche che causino repentini cambiamenti del livello delle acque; è ammesso un abbassamento del livello del lago massimo di – 60 cm al di sotto del livello medio del lago (zero idrometrico) calcolato sulla base dei rilevamenti dei 10 anni antecedenti le presenti misure. Al di sotto di tale livello soglia i prelievi idrici devono esser interrotti al fine di garantire la conservazione di habitat e specie. A tale fine è opportuno vincolare regolamenti e autorizzazioni al prelievo alla presente misura di conservazione;
- g) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
- h) svolgere attività di pesca no-kill (come ad es. il carpfishing) nel periodo compreso tra il 31 maggio ed il 1° agosto e al di fuori delle postazioni individuate dai Comuni in accordo con il soggetto gestore.

2. È obbligatorio:

- a) la segnalazione e la delimitazione delle zone di cui alle lettere b) e d) del comma 1 (divieti) con boe, dispositivi e cartellonistica ben evidenti e visibili dai natanti;
- b) il controllo demografico di specie animali alloctone a carattere invasivo, in particolare pesci (ad es. siluro, *Silurus glanis*, misgurno, *Misgurnus anguillicaudatus*, pesce gatto *Ameiurus melas*, carassio, *Carassius auratus*, persico sole *Lepomis gibbosus*) rettili quali la testuggine palustre americana (*Trachemys scripta*, *Trachemys scripta elegans*)

nutria (*Myocastor coypus*), gamberi esotici (*Procambarus*, *Orconectes*, *Pacifastacus spp.* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza;

- c) controllo e eliminazione specie alloctone della flora (*Nelumbo nucifera*, *Nymphaea mexicana*, *Solidago gigantea* etc.), mediante appositi programmi previsti dal piano di gestione o autorizzati dal soggetto gestore;
- d) installazione di un'asta idrometrica di riferimento posta in località accessibile. (ad es. asta presso presa di derivazione del consorzio irriguo) al fine di garantire un monitoraggio periodico del livello idrico al fine di valutare l'eventuale sospensione dei prelievi per conseguire il rispetto del limite di -60 cm al di sotto dello 0 idrometrico (comma 1f del presente articolo).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) in lanche o bacini di ridotte dimensioni, eliminazione di alberi aggettanti sulle pozze e/o riduzione della copertura arborea, per ridurre l'apporto di sostanza organica (foglie e rami) che determina l'interramento delle cenosi e che può alterare il pH delle acque;
- b) effettuare campagne di rilievo nell'acqua e nei sedimenti per specifici inquinanti (IPA, benzene miscele idrocarburiche etc.) prima e dopo le manifestazioni motonautiche, al fine di valutarne l'impatto sulla qualità delle acque;
- c) in laghi e paludi dotati di emissari naturali o artificiali, pulizia e mantenimento della pervietà idraulica e del regolare ricambio idrico di questi ultimi;
- d) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- e) proseguimento delle attività di riduzione degli apporti di reflui fognari e nutrienti al lago di Viverone mediante l'attuazione degli interventi previsti dal "*Progetto di recupero del Lago di Viverone*"¹ (riduzione apporto nutrienti e reflui fognari, realizzazione fasce tampone, riqualificazione attività agricole) e relative attività di monitoraggio dei livelli idrici e della qualità chimico-fisico-biologica delle acque del lago e dei corpi idrici immissari ed emissari.

Art. 7

(Norme per Vegetazione annuale spondale delle acque ferme (3130))

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle aree di presenza di tale habitat, inclusi pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) realizzazione di strutture turistico-ricreative o finalizzate ad attività sportive (passerelle, palafitte, imbarcaderi, ormeggi, spiagge) in tratti spondali caratterizzati dalla presenza dell'habitat;
- c) causare compattazione dei suoli o distruzione diretta di specie e biocenosi legate ai fanghi umidi;
- d) interrare, svuotare, artificializzare le sponde o modificare il regime della falda superficiale delle aree umide che ospitano questo tipo di habitat.

2. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

¹ ARPA & CNR ISE, 2006. Progetto di recupero del Lago di Viverone.

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) incrementare la realizzazione o l'ampliamento di aree con funzione tampone per limitare gli apporti di nutrienti e prodotti fitosanitari attraverso il ruscellamento superficiale e subsuperficiale;
- d) la realizzazione di piani di manutenzione periodica che prevedano: sfalcio dei canneti, contrasto e eradicazione della vegetazione alloctona invasiva presente sulle sponde (es. *Solidago gigantea*, *Bidens frondosa*), contrasto e eradicazione idrofauna alloctona (es. *Procambarus clarkii*);
- e) creare in situ o extra situ riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora anfibia annuale a priorità di conservazione tipica dei fanghi ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione in situ, ex situ, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

Art. 8

(Norme per Vegetazione palustre a Rhynchospora (7150) Paludi alcaline a Cladium mariscus (7210))*

1. È vietato:

- a) accedere ed effettuare qualsiasi intervento di modifica anche temporanea delle caratteristiche dell'area, inclusi estrazione della torba, pascolamento, transito, stazionamento e abbeverata di ungulati domestici, spandimenti di concimi e liquami zootecnici, sfalcio, calpestamento e compattamento della superficie; sono fatti salvi eventuali interventi di gestione attiva sulla base di progetti specifici volti alla conservazione degli habitat e approvati dal soggetto gestore;
- b) svolgere attività turistico – ricreative al di fuori dei percorsi e delle aree individuate dal soggetto gestore;
- c) transitare con mezzi a motore nell'area della Palude a sud ovest del lago (zona cascina Moregna nei Comuni di Azeglio e Borgo d'Ale);
- d) modificare il regime della falda superficiale;
- e) realizzare nuove captazioni e derivazioni idriche che alterino significativamente il regime idrologico, lo stato morfologico, lo stato di qualità ecologico e chimico; il rinnovo delle concessioni deve essere sottoposto a procedura di valutazione di incidenza. In ogni caso non è ammesso l'aumento dei prelievi autorizzati al momento dell'entrata in vigore del presente provvedimento.

2. È obbligatorio:

- a) eventuali interventi di conservazione per il contenimento delle specie erbacee e legnose d'invasione dovranno essere previsti dal piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza secondo le seguenti specifiche:
 - 1. a mosaico intervenendo su non più di 1/3 della superficie dell'habitat per anno;
 - 2. in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;
 - 3. utilizzando sistemi che evitino la compattazione del suolo (passerelle provvisorie, natanti, ecc.);

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) acquisire la disponibilità delle aree umide private tramite acquisto o affitto a lungo termine;
- b) mantenere o ricreare piccole zone con acqua libera idonee a ospitare le specie pioniere;
- c) al fine di mantenere la presenza di specie rare o rarissime caratteristiche di questi habitat (es. *Potentilla palustris*, *Carex lasiocarpa*, *Carex appropinquata*), in base alle indicazioni del Piano di Gestione e sulla base di progetti sperimentali scientificamente supportati da personale competente e autorizzati dall'ente gestore, effettuare interventi finalizzati alla conservazione/ripristino di habitat palustri degradati e/o ricoperti uniformemente da canneto per la ricostituzione di cenosi pioniere del *Rhynchosporion* e altri habitat delle torbiere di transizione;
- d) ripristino del livello idrico della Torbiera di Azeglio e Borgo d'Ale attuabile mediante posa di una chiusa nel punto di uscita del canale che lo attraversa, tale da consentire la regolazione dei deflussi, ridurre il drenaggio e innalzare il livello idrometrico medio fino alla quota desiderata, approssimativamente dell'ordine di alcuni decimetri, da valutare esattamente in funzione di più fattori e delle funzioni esplicate dalla zona umida nei confronti delle diverse componenti biologiche (erpetofauna, avifauna, ittiofauna, invertebrati, vegetazione) e dell'utilizzazione antropica dei terreni limitrofi;
- e) creare *in situ* o *ex situ* riserve di germoplasma (semi, rizomi, spore, o altre tipologie di materiale di propagazione vivente) di flora palustre a priorità di conservazione ai fini di permettere rinfoltimenti di popolazioni naturali anche finalizzati al controllo idrofauna o idroflora alloctone invasive; le azioni di conservazione *in situ*, *ex situ*, e quindi le operazioni di rinfoltimento, reimmissione di specie a priorità di conservazione deve essere previsto attivando specifici piani d'azione a cura di enti e personale scientificamente e tecnicamente qualificati.

Art. 9

(Norme per Praterie igrofile a *Molinia* (6410))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cortica permanente, incluse le concimazioni diverse dalle restituzioni animali al pascolo;
- b) modificare il regime della falda superficiale;
- c) pascolare o sfalciare le eventuali zone a torbiera associate, e in generale le aree a falda affiorante o in condizioni di suolo non portante;
- d) pascolare nei molinieti a *Molinia cerulea*;
- e) utilizzare concimi di origine animale o fertilizzanti chimici e prodotti fitosanitari nelle aree a falda affiorante.

2. E' obbligatorio:

- a) nei molinieti a *Molinia arundinacea* e nelle brughiere stabilire i carichi animali ammissibili in funzione delle risorse foraggere, evitando concentrazioni elevate di pascolatori, ed effettuando solo uno sfalcio o pascolamento all'anno;
- b) nei molinieti a *Molinia coerulea* con presenza di *Gladiolus palustris* è ammesso lo sfalcio solo dopo la sua fruttificazione.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) effettuare gli interventi in epoca tardiva per non interferire con la fioritura delle specie vegetali di interesse conservazionistico;

- b) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- c) impiego di pascolatori eterogenei nel tempo e nello spazio per favorire le diverse specie vegetali e animali di interesse conservazionistico;
- d) effettuare almeno uno sfalcio o pascolamento ogni 3 anni anche in assenza di interesse alla raccolta, con rimozione del materiale non utilizzato; in alternativa, controllo mediante fuoco obbligatorio, sulla base di progetti di conservazione dell'habitat a cura del soggetto gestore;
- e) nelle aree in cui è prevalente la felce aquilina, sfalciare ad inizio estate per contrastarne la diffusione;
- f) mantenere un mosaico di porzioni di ambiente con diverso stadio di sviluppo, rilasciando annualmente il 20 per cento dell'habitat non utilizzato;
- g) creare piccole pozze o fossati per favorire la riproduzione della fauna e della flora acquatiche.

Art. 10

(Norme per Praterie umide di bordo ad alte erbe (6430))

1. È vietato:

- a) effettuare interventi sulla vegetazione; sono fatti salvi eventuali programmi di gestione attiva volti alla conservazione dell'habitat.

2. E' obbligatorio:

- a) in presenza di specie erbacee (con particolare attenzione ai popolamenti di *Solidago gigantea*) e legnose esotiche invasive effettuare interventi volti al loro contenimento.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) mantenere o ricreare gli stadi evolutivi intermedi tra praterie e formazioni forestali in mosaico equilibrato a livello di sito;
- b) definire un progetto complessivo di monitoraggio e intervento per il contenimento di specie esotiche invasive vegetali in questo habitat.

CAPO III - Misure di conservazione specifiche per ambienti o gruppi di Ambienti agricoli

Nell'ambito di interventi di recupero e ripristino di prati stabili, praterie e prato-pascoli, sono da promuovere gli inerbimenti, mediante l'utilizzo di sementi autoctone di origine locale, ottenute da siti di raccolta con composizione vegetazionale compatibile con il contesto interferito.

Art. 11

(Norme per Prati stabili da sfalcio di bassa quota (6510))

1. È vietato:

- a) lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica permanente;
- a bis) concimazioni superiori ai nutrienti asportati con la produzione foraggera e impiegare concimi minerali.

2. È obbligatoria:

- a) stabilire i carichi animali in funzione delle risorse foraggere, la gestione degli spostamenti, il pernottamento e la distribuzione dei punti di abbeverata, evitando concentrazioni che possano causare sentieramenti e alterare le caratteristiche della cotica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) redazione di un piano pastorale che stabilisca carichi e gestione spaziale e temporale delle mandrie;
- a bis) effettuare almeno un intervento (pascolo o sfalcio) all'anno con le modalità prescritte dal piano pastorale;
- b) integrare il pascolo con interventi di sfalcio meccanico, per eliminare eventuali specie invasive;
- c) in caso di invasione di nitrofile è consigliato lo sfalcio ripetuto con asportazione della biomassa;
- d) effettuare, come ultimo ciclo di utilizzazione, un pascolamento turnato, con carico equilibrato con l'offerta.

CAPO IV - Ambienti delle acque correnti

Art. 12

(Norme per Risorgive, fontanili, ruscelli, fossi e canali a lento corso con vegetazione acquatica (3260))

1. È vietato:

- a) eliminazione dei filari e della vegetazione forestale prossimi o limitrofi ai corpi idrici;
- b) alterazione del regime idrico naturale causando periodi di prosciugamento;
- c) dragaggi ed eliminazione della cenosi acquatica per tratti consecutivi superiori ai 20 metri;
- d) movimentazione di terra o interventi che possano comportare aumento della torbidità e della sedimentazione sul fondale.
- e) impiegare fitofarmaci per una fascia di almeno 10 metri per lato dall'habitat o dalla sponda dei corsi d'acqua;
- f) effettuare gli interventi di taglio, sfalcio e trinciatura della vegetazione spontanea di corsi d'acqua, canali e fossi, dal 1° agosto al 1° marzo.

2. È obbligatorio:

- a) Mantenimento attraverso periodiche azioni di sfalcio della vegetazione ripariale e acquatica da effettuarsi con opportune tecniche previste dal piano di gestione o con progetti approvati dal soggetto gestore;
- b) taglio periodico della vegetazione spondale di sviluppo lineare superiore a 100 metri alternata sulle due sponde riservando almeno un quarto della copertura ombreggiante;
- c) mantenimento di flusso idrico permanente;
- d) mantenimento di fasce tampone vegetate tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) riduzione degli scarichi fognari (principalmente nella Roggia Violana) e degli scarichi zootecnici (ad esempio di fronte a Cascina Moregna in corrispondenza dell'ex torbiera);

- b) creazione di fasce tampone vegetate (almeno 5 metri misurati al colletto) tra ambienti agricoli e corsi d'acqua occupati dall'habitat;
- c) ricostituzione di siepi e filari di alberi e di coperture arboree in grado di creare ombreggiamento previa valutazione del soggetto gestore;
- d) dragaggio del lume centrale dei corsi d'acqua sprovvisti o impoveriti di vegetazione acquatica caratteristica, evitando il contemporaneo intervento sulle sponde per favorire una rinaturalizzazione della vegetazione, da mantenere con sfalci;
- e) in caso di eutrofizzazione e conseguente aumento della biomassa riparia e acquatica sono da incentivare periodici sfalci della vegetazione ripariale e acquatica sulla base del piano di gestione o realizzati previo assenso del soggetto gestore.

TITOLO III

MISURE SPECIFICHE PER SPECIE O GRUPPI DI SPECIE

CAPO I – Specie vegetali

Art. 13

(Misure di conservazione generali)

Per tutte le specie floristiche in Allegato II e IV della Direttiva Habitat è fatto divieto di raccolta di piante intere o parti di essa se non per finalità di studio comprovate e realizzati previo assenso del soggetto gestore, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza. E' altresì vietato ogni intervento che comporti distruzione diretta o indiretta degli habitat che ospitano le specie.

Le presenti norme sono applicabili in corrispondenza delle stazioni di specie floristiche e in un intorno di 10 metri (aumentati a 20 nelle porzioni a monte della stazione floristica laddove si possa avere impatto a valle), identificate e segnalate dal soggetto gestore anche con utilizzo di recinzioni.

Art. 14

*(Presenza di *Marsilea quadrifolia*)*

1. È vietato:

- a) immissione diretta o indiretta di sostanze inquinanti nelle acque;
- b) alterazione del profilo delle sponde che comporti un innalzamento della pendenza sia fuori che dentro l'acqua;
- c) asportazione vegetazione acquatica;
- d) dragaggi del fondale e artificializzazione delle sponde fino a 5 metri dal bordo dell'acqua;
- e) immissione di specie faunistiche alloctone ed in particolare il gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*), la nutria (*Myocastor coypus*), la carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idella*) e tutte le specie erbivore dell' ittiofauna alloctona;
- f) immissione di specie floristiche acquatiche esotiche invasive (es. *Nelumbo nucifera*, *Azolla* sp., *Nymphaea mexicana*);
- g) immissione di specie floristiche autoctone non originariamente presenti nel bacino e dall'accertato carattere invasivo (es. *Salvinia natans*);
- h) fruizione turistica delle sponde, accesso ai fini di pesca sportiva sulle sponde;
- i) approdo sulle sponde e alaggio di imbarcazioni;
- j) realizzazione di manufatti, pontili, passerelle.

2. È obbligatorio:
 - a) azioni di contrasto volte all'eliminazione delle specie ittiche esotiche che si alimentano di vegetazione acquatica;
 - b) azioni di contrasto volte all'eliminazione del gambero della Louisiana (*Procambarus clarkii*);
 - c) monitoraggio delle stazioni di presenza della specie.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) ripristino di condizioni profili spondali degradanti;
 - b) in presenza di stagni o bacini di origine artificiale (peschiere o laghi da sbarramento) la conservazione della specie può avvenire anche operando svuotamenti temporanei dei bacini finalizzati a eliminare specie faunistiche alloctone e invasive, quindi a procedere ad una riprofilatura delle sponde volta a mantenere pendenze lievi; prima dell'intervento materiale vivo di propagazione della specie sarà prelevato e conservato *ex situ* ai fini di un successiva reintroduzione.

CAPO II - Specie animali

MOLLUSCHI

Art. 15

(Presenza di Vertigo moulinsiana)

1. È vietato:

distruzione e alterazione degli ambienti umidi, asportazione della vegetazione riparia, canalizzazione corsi d'acqua, drenaggio e prosciugamento zone umide in genere (prati umidi, sorgenti, sponde corsi d'acqua, boschi idrofili).
2. E' obbligatorio:

sfalcio della vegetazione di ripa (se previsto ai fini della conservazione degli habitat) scaglionato nel tempo, su superfici accorpate non superiori al 30 per cento dell'habitat delle specie ogni anno.

ODONATI

Art. 16

(Presenza di Sympecma paedisca)

1. È vietato:
 - a) trattamento dei corpi d'acqua ferma (stagni, laghetti etc.) con utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica;
 - b) riduzione della superficie delle zone boscate, nonché dello sviluppo lineare di siepi arborate.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) creazione di stagni seminaturali ricchi di vegetazione acquatica e privi di ittiofauna;
 - b) conversione dei seminativi in rimboschimenti di latifoglie autoctone.

LEPIDOTTERI

Art. 17

(Misure di conservazione generali)

E' vietato l'utilizzo di *Bacillus thuringensis* per la lotta contro i Lepidotteri in tutti gli habitat naturali e seminaturali, sono fatti salvi ridotti interventi programmati dal soggetto gestore lungo le piste ciclabili e nelle aree attrezzate, finalizzati alla pubblica incolumità in caso di gravi infestazioni di Lepidotteri urticanti (es. *Thaumetopoea processionea*, *Thaumetopoea pityocampa*).

Art. 18

(Presenza di *Euplagia quadripunctaria*)

In base al suo status favorevole in Piemonte la specie non richiede nessuna misura di conservazione specifica.

Art. 19

(Presenza di *Lycaena dispar*)

1. È vietato:
 - ridurre l'estensione o modificare gli ambienti naturali o seminaturali frequentati dalla specie (ambienti umidi e palustri, praterie umide, torbiere); sugli habitat frequentati non sono ammessi rimboschimenti o piantagioni, opere di drenaggio, costruzione di nuove strade, piste o manufatti che possano modificare l'idrologia del suolo;
2. E' obbligatorio:
 - in ambiente risicolo, mappatura dettagliata degli ambienti in cui si sviluppa la specie per poter programmare interventi di tutela.
3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:
 - a) in ambiente di risaia, programmare la pulitura dei fossi in cui si sviluppa la pianta nutrice (*Rumex hydrolapatum*, e altre specie del genere), in base alla fenologia locale della specie;
 - b) in ambiente di risaia, evitare il diserbo dei fossi, arginelli e margini delle strade in cui è presente la specie;
 - c) in ambienti di prateria umida, sfalci periodici invernali.

ANFIBI

Art. 20

(Presenza di anfibi che si riproducono in raccolte d'acqua ferma, anche temporanee - *Triturus carnifex*, *Hyla (arborea) intermedia*, *Rana lessonae*, *Rana dalmatina*)

1. È vietato:
 - a) distruzione o alterazione dei siti riproduttivi e degli habitat terrestri in un intorno di 500 metri dagli stagni;
 - b) introduzione di ittiofauna e idrofauna di qualsiasi specie nei siti riproduttivi, in fossi e canali ad essi collegati o in stagni adiacenti; utilizzo di prodotti antiparassitari nocivi alla fauna acquatica.
2. E' obbligatorio:
 - a) cartografia dettagliata dei siti riproduttivi;

- b) monitoraggio annuale dei siti per verificarne lo stato di conservazione;
- c) bonifica dei siti riproduttivi in caso di presenza di ittiofauna o gamberi alloctoni, previo prosciugamento temporaneo (eventualmente anche saltando una stagione riproduttiva) o l'utilizzo di sostanze idonee all'eliminazione dell'ittiofauna; tali interventi di bonifica saranno effettuati nel periodo in cui gli anfibi sono assenti dallo stagno (settembre-dicembre);
- d) in caso risulti impossibile eliminare i predatori, creazione di siti riproduttivi alternativi nelle vicinanze (< 500 metri).

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

- a) Scavo di stagni poco profondi di piccole e medie dimensioni nel "grande acquitrino a N del Maresco" per favorire la riproduzione degli anfibi in questo settore del SIC ed incrementare la disponibilità di habitat a loro disposizione; per evitare la colonizzazione stabile dei pesci è opportuno valutare attentamente la profondità massima da conferire agli stagni in modo tale che sia annualmente garantito un periodo, anche breve, di totale prosciugamento;
- b) scavo di piccole pozze all'interno della palude del Maresco al fine di incrementare gli habitat per l'erpetofauna;
- c) creazione di strutture atte a prevenire l'investimento degli animali da parte del traffico veicolare.

Art. 21

(Presenza di Rana latastei)

1. È vietato:

- a) qualsiasi intervento di arginatura, sistemazione dell'alveo, artificializzazione delle sponde, captazione o altri interventi che modifichino la naturalità delle sponde e la portata dei corsi d'acqua in cui la specie si riproduce;
- b) ceduzione a raso lungo le sponde dei ruscelli a meno di 50 metri dai corsi d'acqua;
- c) asportazione della lettiera di foglie morte;
- d) introduzioni, immissioni o ripopolamento di ittiofauna o altra fauna ittica in tutto il sito. Sono ammessi gli interventi previsti dai piani di ripopolamento, dai progetti di reintroduzione e dai progetti di tutela di singole specie, fatto salvo l'eventuale espletamento della procedura di valutazione di incidenza, qualora richiesto dal Soggetto gestore.

2. E' obbligatorio:

- a) in caso di presenza accertata, redazione e messa in atto di un piano di eradicazione o contenimento di specie di gamberi esotici;
- b) individuazione di eventuali scarichi inquinanti e loro bonifica.

3. Le buone pratiche da incentivare sono le seguenti:

miglioramento dei boschi tramite conversione dei cedui in cedui composti o fustaie.

RETTILI

Art. 22

(Presenza di Podarcis muralis)

Valgono le misure di conservazione indicate per gli ambienti agricoli al Capo V delle *Misure di Conservazione per la tutela della Rete Natura 2000 del Piemonte*.

ALLEGATI

Allegato A – Tipologie ambientali e principali specie

Sono di seguito individuate le macro-tipologie ambientali che caratterizzano il Sito della Rete Natura 2000 IT1110020 Lago di Viverone, con riferimento alle tipologie di riferimento elencate nel “Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000” del Ministero dell’Ambiente e le principali specie di interesse conservazionistico presenti nel sito.

Tab. 1 – Sinossi delle tipologie ambientali del Sito della Rete Natura 2000 IT1110020 Lago di Viverone

Macro-tipologie regionali	Tipologie ambientali di riferimento (D.M. 17/10/2007)	Tipologie ambientali di riferimento “Linee guida” D.M. 3/9/2002 (Manuale per la gestione dei Siti Natura 2000)	Codici All. I Direttiva Habitat
Ambienti forestali	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti forestali alpini - Ambienti forestali delle montagne mediterranee - Ambienti misti mediterranei 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione forestale alpina ad aghifoglie - Foreste con faggio, abete, tasso, agrifoglio - Faggete e boschi misti mesofili - Castagneti - Querceti mesofili - Pinete medit. di pini neri endemici emesogeni - Vegetazione ripariale arborea - Cespuglieti temperati 	9160, 91E0*, 91F0
Acque ferme	<ul style="list-style-type: none"> - Zone umide 	<ul style="list-style-type: none"> - Sorgenti petrificanti - Torbiere - Stagni e paludi - Laghi 	3130, 3150, 6410, 6430, 7150, 7210
Acque correnti	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti fluviali - Corridoi di migrazione 	<ul style="list-style-type: none"> - Vegetazione ripariale arborea - Acque correnti - Acque correnti alpine 	3260
Ambienti agricoli	<ul style="list-style-type: none"> - Ambienti agricoli - Risaie 	<ul style="list-style-type: none"> - Praterie 	6510

* Habitat prioritario

Tab. 2 – Elenco delle specie, comprese quelle di interesse conservazionistico non inserite nelle Direttive

Gruppo	Cod.	Nome scientifico	Motivo tutela
<i>Invertebrati</i>			
	6199	<i>Euplagia quadripunctaria</i>	Specie contenuta nell’Art.IV della Direttiva 2009/147/CE ed elencata nell’Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	1060	<i>Lycaena dispar</i>	
	1016	<i>Vertigo moulinsiana</i>	
		<i>Sympetma pedisca</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali

<i>Anfibi</i>			
	1167	<i>Triturus carnifex</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
	1209	<i>Rana dalmatina</i>	
	1207	<i>Rana lessonae</i>	
	1167	<i>Rana latastei</i>	
		<i>Hyla intermedia</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
<i>Rettili</i>			
	1256	<i>Podarcis muralis</i>	Specie contenuta nell'All. IV della Direttiva 92/43/CEE
<i>Uccelli</i>			
	A298	<i>Acrocephalus arundinaceus</i>	Specie contenuta nell'Art.4 della Direttiva 2009/147/CE ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
	A293	<i>Acrocephalus melanopogon</i>	
	A296	<i>Acrocephalus palustris</i>	
	A297	<i>Acrocephalus scirpaceus</i>	
	A299	<i>Alcedo atthis</i>	
	A054	<i>Anas acuta</i>	
	A056	<i>Anas clypeata</i>	
	A052	<i>Anas crecca</i>	
	A053	<i>Anas platyrhynchos</i>	
	A055	<i>Anas querquedula</i>	
	A051	<i>Anas strepera</i>	
	A039	<i>Anser fabalis</i>	
	A029	<i>Ardea purpurea</i>	
	A059	<i>Aythya ferina</i>	
	A061	<i>Aythya fuligula</i>	
	A062	<i>Aythya marila</i>	
	A060	<i>Aythya nyroca</i>	
	A021	<i>Botarus stellaris</i>	
	A081	<i>Circus aeruginosus</i>	
	A022	<i>Ixobrychus minutus</i>	
	A338	<i>Lanius collurio</i>	
	A068	<i>Mergus albellus</i>	
	A073	<i>Milvus migrans</i>	
	A094	<i>Pandion haliaetus</i>	
	A007	<i>Podiceps auritus</i>	

	A005	<i>Podiceps cristatus</i>	
	A006	<i>Podiceps grisegena</i>	
	A008	<i>Podiceps nigricollis</i>	
	A118	<i>Rallus aquaticus</i>	
	A193	<i>Sterna hirundo</i>	
	A125	<i>Fulica atra</i>	
	A023	<i>Nycticorax nycticorax</i>	
	A072	<i>Pernis apivorus</i>	
<i>Mammiferi</i>			
		<i>Sciurus vulgaris</i>	Specie tutelata da convenzioni internazionali
		<i>Sorex araneus</i>	
		<i>Sorex minutus</i>	
		<i>Crocidura leucodon</i>	
		<i>Crocidura suaveolens</i>	
		<i>Martes foina</i>	
		<i>Micromys minutus</i>	Specie inserita in Liste Rosse nazionali
<i>Vegetali</i>			
	1428	<i>Marsilea quadrifolia</i>	Specie contenuta nell'Art.IV della Direttiva 2009/147/CE ed elencata nell'Annesso II della Direttiva 92/43/CEE
		<i>Ludwigia palustris</i>	Specie inserite in Liste Rosse nazionali e Convenzioni internazionali
		<i>Hottonia palustris L.</i>	
		<i>Potentilla palustris</i>	
		<i>Drosera rotundifolia</i>	
		<i>Ranunculus lingua</i>	
		<i>Calamagrostis canescens</i>	
		<i>Salvinia natans</i>	
		<i>Carex elata</i>	
		<i>Carex lasiocarpa</i>	
		<i>Crex appropinquata</i>	
		<i>Trapa natans L.</i>	

Allegato B – Cartografia degli habitat

NB: I confini del Sito riportati in cartografia non sono quelli attualmente vigenti